



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE
DI SEGNALAZIONI INTERNE DI WHISTLEBLOWING
AI SENSI DEL D.LGS. N. **24** DEL **10 MARZO 2023**



Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	2
3.	COSA PUO' FARE IL SEGNALANTE	2
4.	COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO	3
5.	CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI INTERNE	4
6.	I CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE	5
7.	ELEMENTI NECESSARI NELLE SEGNALAZIONI INTERNE	5
8.	LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	6
9.	RISERVATEZZA E ANONIMATO.....	6
10.	LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	6
11.	TUTELE E PROTEZIONI	7
12.	SANZIONI	8
13.	INFORMAZIONI SUI CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI	8

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istituto delle segnalazioni, e delle tutele agli autori di queste, è stato oggetto di diversi interventi normativi a partire dalla Legge n. 90/2012. L'attuale quadro normativo di riferimento è il seguente:

- Direttiva dell'Unione Europea n. 1937, del 23 Ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. "direttiva Whistleblowing");
- D.Lgs. n. 24, del 10 Marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Delibera ANAC n. 311, del 12 Luglio 2023, con cui è stata adotta la linea guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

La presente Linea Guida (LG), prevista dal quadro sopra definito, vuole dare atto delle modalità di implementazione e di come vengono gestite le segnalazioni all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito AdSPMAS).

2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Lo scopo della procedura è quello di facilitare le segnalazioni di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa, per cui lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a tutelare questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'AdSPMAS.

Possano effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge, anche, l'identità dei soggetti facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. COSA PUO' FARE IL SEGNALANTE

Il segnalante ha a disposizione i seguenti strumenti:

- A. segnalazione attraverso il canale interno;
- B. segnalazione attraverso il canale esterno (gestito da ANAC);
- C. divulgazione pubblica;
- D. denuncia all'Autorità Giurisdizionale (giudiziaria o contabile).

4. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento o nel corso della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere circostanziate e possibilmente documentate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati, da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le segnalazioni, ai fini dell'applicazione al loro autore dell'istituto del whistleblowing, devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente al segnalante non potrà accordarsi la tutela prevista dalla normativa in esame, e precisamente:

- il segnalante deve rientrare nelle categorie previste;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite"... "in ragione del proprio rapporto di lavoro o di un contratto" nelle forme previste dalla normativa;
- la segnalazione deve essere effettuata a tutela "dell'interesse pubblico e dell'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno dei destinatari indicati dal D.Lgs. n. 24/2023 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile), con i limiti previsti.

Non sono oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore,...);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II° dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non costituiscono violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

5. CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI INTERNE

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. I riferimenti del RPCT sono indicati al seguente percorso “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” e “Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. Il RPCT, su propria libera iniziativa, potrà farsi coadiuvare da un gruppo di supporto specificamente nominato, avendo cura di non individuare tra questi eventuali facilitatori.

Il RPCT procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il RPCT, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite il canale dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale nonché avvalersi della collaborazione degli stessi. Il RPCT, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.

A seguito dell’attività svolta, qualora il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l’assenza di fatti idonei a giustificare accertamenti o ravvisi un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, riconosce alla persona segnalata un termine di 15 giorni per l’integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l’archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora il RPCT ravvisi, invece, il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente al Presidente e al Segretario Generale, e se necessario anche alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare l’anonimato del segnalante.

Tra i possibili esiti, che possono essere comunicati alla persona segnalante, ci sono:

- Correzione di processi interni;
- Avvio di un procedimento disciplinare;
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale;
- Archiviazione per mancanza di evidenze.

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, se non specificatamente definito dal segnalante, in quanto quest’ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al RPCT. Si ricorda che una segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6. I CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:

- forma scritta tramite la piattaforma informatica crittografata;
- incontro diretto con il RPCT.

Forma scritta: tramite la piattaforma informatica crittografata

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da **Transparency International Italia** e **Whistleblowing Solutions** attraverso il progetto **WhistleblowingIT**. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il RPCT, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. **Si sottolinea l'importanza della corretta conservazione del codice numerico di 16 cifre, in quanto non è possibile recuperarlo una volta usciti dal gestionale, questo a tutela della riservatezza del segnalante.** Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dal soggetto abilitato alla ricezione della segnalazione.

Incontro diretto con il RPCT

Gli incontri diretti potranno essere fissati con una richiesta al RPCT. L'incontro potrà avvenire in una delle sedi istituzionali dell'Ente o altro sito, opportunamente concordata con il RPCT. Dell'incontro sarà redatto un verbale firmato dal Segnalante e dal RPCT, così come per eventuali integrazioni o documenti condivisi. Al fine di garantire una gestione omogenea e una cronologia delle segnalazioni, il RPCT caricherà la segnalazione nella piattaforma informatica, quando possibile.

7. ELEMENTI NECESSARI NELLE SEGNALAZIONI INTERNE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni. È necessario in particolare che risultino chiare:

- le circostanze temporali e ubicazione in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È opportuno anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8. LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT.

Entro 7 giorni, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il RPCT invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

9. RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il RPCT, ed eventualmente il personale individuato nel supportarlo nell'istruttoria, è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una Procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il RPCT non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

10. LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra segnalante ed il RPCT sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali possono essere trattate e conservate per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In linea generale le segnalazioni non saranno conservate oltre 1 anno successivo alla presentazione della segnalazione.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal RPCT e, se indicato in

specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il RPCT può condividere con altre funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

11. TUTELE E PROTEZIONI

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione, omissione, minacciata reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A supporto dei segnalanti sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno; tale elenco è disponibile nel portale dedicato dell'ANAC, dove è anche possibile segnalare eventuali ritorsioni subite.

Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del Codice civile

(giudiziarie, amministrative sindacali).

Le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

13. INFORMAZIONI SUI CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Canale di segnalazione esterno DELL'ANAC

Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) mediante le procedure e i canali messi da questa a disposizione e indicati sul proprio sito istituzionale (<https://www.anticorruzione.it/>).

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio: giornali, social network).

Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;



- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower e prima riportate.

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.